

DIMMI CHE ISCRIZIONI HAI E TI DIRÒ CHI SEI.

La memoria del casellario giudiziale e le sue ricadute giuridico-sociali. Un invito
allo studio*

MARCO CECCHI**

Il casellario giudiziale è uno strumento che agevola il controllo sociale e favorisce il mantenimento della sicurezza in società, facilitando la cooperazione informativa tra autorità. Inoltre, la conoscenza del curriculum giudiziario (spec. se criminale) di una persona, laddove questa sia sottoposta a giudizio, assicura pure una più corretta – cioè, una quanto più individualizzata possibile – amministrazione della giustizia al caso concreto. La circolazione dei dati iscritti nel casier judiciaire (dei criminal records in particolare) assume infine, e per gli scopi più sfaccettati, una peculiare pregnanza negli odierni assetti ordinamentali: orientati dalla trasparenza imposta dal c.d. capitalismo della sorveglianza. La visibilità del passato giuridicamente rilevante di un soggetto, tuttavia, porta con sé rischi e conseguenze lesive non indifferenti che impattano su diritti e libertà fondamentali di chi viene di fatto pregiudicato dall'esistenza di una certa iscrizione a carico. Se si ha riguardo all'art. 27 Cost., ad esempio, è sicuramente in contrasto con la presunzione di innocenza e col percorso rieducativo-risocializzante del condannato il pensiero 'delinquente una volta, criminale per sempre'; eppure, tale idea stigmatizzante è il portato diretto di una fedina penale già macchiata.

The criminal records system is an instrument that facilitates social oversight and supports the preservation of public security by enabling informational cooperation among authorities. Moreover, knowledge of an individual's judicial history – particularly of any criminal background – when that person is subjected to judicial proceedings, ensures a more accurate administration of justice, that is, one that is as equitable and individualized as possible in the concrete case. The circulation of the data recorded in the casier judiciaire has acquired a distinctive significance in contemporary regulatory frameworks, which are shaped by the transparency

* Il contributo riprende, con alcune risistemazioni (i.e. riassemblamenti, riduzioni d'ampiezza e riadattamenti discorsivo-stilistici), le riflessioni svolte in M. CECCHI, *Il dato penale in un mondo digitale. Contributo allo studio del casellario giudiziale*, in corso di pubblicazione – di cui può considerarsi una gemmazione.

** Avvocato specialista in diritto penale, ricercatore universitario abilitato presso l'Università telematica eCampus e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Firenze.

demanded by the so-called “surveillance capitalism”. The visibility of a person’s legally relevant past, however, entails significant risks and detrimental consequences that impact the fundamental rights and freedoms of those who are effectively disadvantaged by the existence of a given entry concerning them. About Article 27 of the Italian Constitution, for instance, the thought that ‘once an offender, always a criminal’ is clearly incompatible with both the presumption of innocence and the rehabilitative and social-reintegration aims of punishment; but such a stigmatizing idea is the direct by-product of a tarnished criminal record.

SOMMARIO: 1. Premessa filosofica. – 2. Tener traccia. – 3. L’archivio giuridico nella contemporaneità. – 4. Declinazioni pratiche del casellario giudiziale. – 4.1. Valenza eso-processuale. – 4.2. Valenza endo-processuale. – 5. Invito allo studio di un istituto (ingiustamente) negletto.

1. *Premessa filosofica.* – Nella cultura occidentale, è uno dei tratti caratteristici dell’essere umano, dacché ha coscienza di sé e contezza del tempo, quello di voler conservare memoria della propria persona.

Mantenendo vivo il ricordo di chi è stato e di che cosa ha fatto, in ciò altresì mosso – almeno inconsciamente – dall’istinto di sopravvivenza¹, l’uomo tenta una volta di più di scampare alla morte.

L’«aggrapparsi al sé»², in questo caso, è determinato dal fatto che «senza memoria non c’è sopravvivenza»³: sicché, in definitiva, può dirsi che «essere è essere registrato»⁴.

¹ Inteso qui, l’istinto di sopravvivenza, in una sua accezione estrema: quella della vita eterna – il vivere *anchora*, *anchora* e *anchora*... sia pure attraverso la rievocazione altrui. D’altronde, «che cos’è la memoria, se non vita che non può più morire?» (A. D’AVENIA, “Dov’era Dio?»: Mik, Fifi e l’unica raccolta di poesie scampata a un campo di concentramento, in *Corriere della sera* – Ultimo banco, 27 gennaio 2025). L’eponalessi dell’*anchora* allude e si ispira all’aforisma «è bello, dopo il morire, vivere *anchora*», che si ritrova in un’incisione anonima del XVI secolo conservata presso i Musei Civici di Arte e Storia. Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia. Di questa silografia, peraltro, il motto è stato ripreso dalla casa editrice *Laescher*.

² B. HAN, *Abwesen. Zur Kultur und Philosophie des Fernen Ostens*, (trad. it. – *Del vuoto. Sulla cultura e filosofia dell’Estremo Oriente*), S. Aglan-Buttazzi, Milano, 2024, p. 49 («Il tratto essenziale della natura è l’appetitus, il *conatus ad existentiam*, l’aggrapparsi al sé», utile altresì a trovare la propria «forma di stabilità» [p. 14]).

³ U. ECO, *Perché le università?*, in *Universitas*, 2014, XXXV, 131, p. 57.

⁴ M. FERRARIS, *Documanità. Filosofia del mondo nuovo*, Bari-Roma, 2023, p. 354, nt. 11 (v. anche p. 379, nt. 1). Secondo il filosofo torinese, «tenere traccia, non disperdere, conservare, accumulare [sono] atti tanto più importanti per un organismo che, in quanto tale, è destinato alla morte, cioè alla perdita di tutto, e che differisce la morte procurandosi degli strumenti che permettono di capitalizzare le forze, di non lasciarle sfuggire e insieme di moltiplicarle. A volerla far breve, è tutta una questione di memoria, e dei supplementi che la potenziano» (p. 141 – corsivo nostro). In questa “prospettiva di sopravvivenza”, il fatto che «le tracce – sedimentandosi – producono delle facilitazioni il cui risultato è il prevalere dell’esperienza più frequente, dunque statisticamente più probabile» (p. 13), è un suggestivo collegamento alla legge dell’evoluzione darwiniana: sopravvive (e garantisce la riproduzione propria e della specie) chi meglio si adatta alle circostanze e più flessibilmente si adegua agli sviluppi della vita.

Eppure, siffatta tendenza conservatrice è affiancata da una inclinazione completamente opposta: quella, che potremmo a contrasto definire reazionaria, del voler essere dimenticati – totalmente o in parte.

La dualità tipica delle cose e, in special modo, «la forma dualistica dell'esperienza umana»⁵ fanno sì che a un fenomeno si alterni il suo opposto. In concreto, al momento della sintesi di realtà, tra i potenziali delle due categorie si manifesta ora un ente (A) ora l'ente contrario (non-A): senza soluzione di continuità.

In relazione al «vertiginoso mondo»⁶ degli eventi trascorsi, avviene che gli individui oscillino tra il ricordo (A) e l'oblio (non-A)⁷. Per l'uomo – «doppio nelle sue vie»⁸ – è impossibile non ricordare, ché altrimenti perde se stesso⁹; ma non gli è possibile nemmeno registrare qualunque cosa e ogni suo dettaglio: anzi, è piuttosto necessario saper dimenticare¹⁰ e, in certi frangenti, imparare a

⁵ R. MUSIL, *L'uomo senza qualità* [1930], trad. it. A. Rho, G. Benedetti, L. Castoldi, Torino, 2014, p. 779. Sull'approccio filosofico dualistico, incentrato sulla "dualità" o "natura duale" delle cose e sul loro alternarsi-combinarsi-saldarsi (cfr. G.W.F. HEGEL, *Filosofia della natura* [1804/5-1830], a cura di V. Verra, Torino, 2002, p. 202: «Spinti a questo culmine dell'opposizione, gli opposti cadono ugualmente l'uno nell'altro»; p. 480: «Un ente che ha la contraddizione di sé in se stesso ed è capace di sostenerla, è il soggetto: e questo costituisce [nonostante la sua finitezza] la sua infinità»), ci permettiamo di rinviare a quanto già osservato in M. CECCHI, *La motivazione rafforzata del provvedimento. Un nuovo modello logico-argomentativo di stilus curiae*, Milano, 2021, pp. 106-107, nt. 208-213. Siffatta filosofia, che si fonda sull'idea del *doppio* e su «quella tensione fra gli opposti che dà sostanza alla realtà» (per utilizzare le parole di A. PRENCIPE, *Università generativa*, Bologna, 2024, p. 42), si regge – oltre a quanto si è bell'e scritto nelle pagine monografiche appena richiamate – sulle idee fondamentali di *limite* e di *sfumatura*. I fenomeni o enti duali si differenziano tra loro per i limiti che li caratterizzano e si manifestano, in uno sfumato e metamorfico «sistema di gradi» (HEGEL, *Filosofia della natura*, cit., p. 96), entro le possibilità date: concretizzandosi in forme al cospetto delle quali si percepisce senz'altro ciò che si ha dinanzi (A) ma, al contempo, si intuisce al fondo il suo esatto contrario (non-A) che non si è in quel caso realizzato.

⁶ J.L. BORGES, *Funes, o della memoria* [1942], in ID., *Finzioni*, trad. it. F. Lucentini, Torino, 2014, p. 104.

⁷ La memoria, con i suoi «caratteri adattivi» (p. 6) e le sue «connotazioni binarie» o duali (p. 5), «è caratterizzata da una *duplice* valenza: una legata alla permanenza dei ricordi [A], l'altra al loro affievolirsi [non-A]» (p. 3), come rileva A. OLIVERIO, *Memoria e oblio*, Soveria Mannelli, 2003 (per il quale «il rapporto ambiguo e complesso tra la memoria e l'oblio non riguarda soltanto l'esistenza di ognuno di noi come singoli individui, ma l'insieme degli individui» [p. 50]).

⁸ F.E. CHASSAY, *La purezza del cuore*, 1856, II, Milano, p. 22.

⁹ «Se il vacillante edificio dei ricordi crollasse come una tenda mal montata, di [una persona] non resterebbe che il mero presente, questo nulla che avanza lentamente verso la morte» (M. KUNDERA, *Il libro del riso e dell'oblio* [1978], trad. it. A. Mura, Milano, 1991, III. Cfr. A. D'AVENIA, *Per quando ti perdi*, in *Corriere della sera – Ultimo banco*, 3 novembre 2025: «Non so come funzioni la memoria ma so che è tutto, perché la continuità dell'io dalla culla alla tomba non è nella materia (le cellule del nostro corpo mutano di continuo) ma nel regista interiore che, più o meno onestamente, seleziona e cuce le scene della storia che raccontiamo a noi stessi e a chi chiede: tu chi sei? *Ognuno di noi è una storia che vuole essere narrata, ascoltata, capita e tramandata*»).

¹⁰ «Se noi non scordassimo passivamente o attivamente alcune esperienze, o perlomeno se non fossimo in grado di contrastare precedenti memorie e apprendimenti, non potremmo apprendere qualcosa di nuovo, correggere i nostri errori, innovare vecchi schemi: e, se non dimenticassimo, la nostra mente sarebbe affollata di ricordi, simile a una carta geografica del mondo in cui ogni dettaglio riproducesse esattamente la realtà fisica che esso rappresenta. [...] La memoria, anziché rappresentare un deposito statico di esperienze, rappresenta un'attività dinamica, *in equilibrio con l'oblio*, soggetta a un continuo rimaneggiamento» (OLIVERIO, *Memoria*, cit., pp. 6-7 e 68 – corsivo nostro).

disimparare¹¹. Umanamente parlando, infatti, ci si sviluppa adattandosi incessantemente agli accadimenti che si susseguono: in quell'itinerario che va dal passato al futuro, transitando giorno per giorno dal presente; con necessari episodi di apertura e di rinnovamento, pur tenendo fermi i «segni sicuri»¹² di chi si è.

Gli uomini dunque divengono mutando, non solo a livello fisico ma altresì a livello mentale. Tutti gli incontri che facciamo – i quali si accomodano nella memoria esperienziale¹³ – lasciano una traccia¹⁴: e «tutto contribuisce, anche se in modo inavvertito, alla nostra formazione»¹⁵.

Ontologicamente, antropicamente è così. E questo si proietta nelle creazioni umane, riflettendosi *in primis* nell'ambiente sociale in cui vive l'individuo.

2. *Tener traccia.* – Guardando alle società, può invero osservarsi che tali strutture – non appena evolutesi, al punto da reggersi su discorsi narrativi – si sono affidate alla memoria tramandata. L'immagine, icastica, è quella dell'anziano saggio intorno al quale si raccolgono gli astanti per ascoltare le storie della tradizione.

Nel comune passato condiviso, continuamente da raccontare, si conserva e si rinnova l'identità di un popolo (memoria «collettiva»¹⁶). Gli oggetti sociali, «fatti

¹¹ Per quanto possa essere amaro, parafrasando il titolo e il testo di una canzone moderna (PTN, *Amaro*, 2024), ci sono eventi che occorre imparare a disimparare: per crescere e per far spazio ad altro. Se queste esperienze trascorse ci hanno salvato o comunque formato, allora ci accompagneranno per sempre (rimanendo custodite entro «la lunghezza interminabile dell'anima» nostra [M. RADNÓTI, *Lettera alla sposa*, in ID., *Mi capirebbero le scimmie*, a cura di E. Bruck, Roma, 2009, p. 137; a margine, v. A. D'AVENIA, *Ma io tornerò*, in *Corriere della sera – Letti da rifare*, 28 gennaio 2019]): ma, ciononostante, a un certo punto è fisiologico sistamarle da una parte e lasciar andare la presa, così da poter accogliere e abbracciare il nuovo che viene.

¹² Il richiamo è all'istante, eternato da Omero, in cui Odisseo – tornato finalmente a Itaca – viene riconosciuto dalla sposa fedele e dal padre. Sia a Penelope sia a Laerte si «sciogliono le ginocchia e il cuore nel riconoscere i *segni sicuri* che vengono dati» loro – v. OMERO, *Odissea* [VIII-VI sec. a.C.], a cura di M. G. Ciani, Milano, 2000, pp. 357 e 372.

¹³ L'accomodamento dei ricordi nella memoria – *recte* in zone d'ombra (oblio) o in zone di luce (ricordo) della memoria – è un processo cognitivo ancora in gran parte a noi ignoto. Ad ogni modo, sappiamo che la registrazione mnemonica di quanto accaduto, così come la fissazione (che è una prima forma ri-elaborazione, con valenza semantica) di informazioni e dati che saranno poi ripresi, in occasione dell'evocazione (interna) e quindi dell'esplicitazione (esterna) di quell'evento passato in una certa prospettiva narrativa, sono meccanismi che coinvolgono gli aspetti più intimi, persino fondanti, dell'individuo e della sua personalità.

¹⁴ Per «traccia» facciamo riferimento a «ogni forma di modificazione di una superficie che vale come segno o come promemoria *per una mente capace di apprenderla* come tale. È il primo livello, quello archeologico, della ontologia del documento: se non ci fossero tracce, se non ci fosse la possibilità di iscrivere, non ci sarebbero – molti livelli più in su – dei documenti, passando per quelle feste delle tracce che sono i ritmi musicali, i riti sociali e i rituali individuali» (M. FERRARIS, *Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce* [2009], Bari-Roma, 2023, p. 250).

¹⁵ J.W. GOETHE, *Wilhelm Meister. Gli anni dell'apprendistato* [1795/6], trad. it. A. Rho – E. Castellani, Milano, 1976, p. 380. È dato che «chi vive deve essere preparato al mutamento» (J.W. GOETHE, *Gli anni di viaggio di Wilhelm Meister, o i Rinuncianti* [1796], a cura di R. Copioli, Milano, 2005, p. 46), si può dire, stavolta con Metz (T. METZ, *L'uomo che pende*, a cura di M. Rouan e L. Gonfiantini, Pistoia, 2001, p. 10), che «tutto quello che l'essere può esprimere è che egli non può rimanere» – *pánta rhei*.

¹⁶ Si veda M. HALBWACHS, *I quadri sociali della memoria. Bestialità, zoofilia e amore postumano* [1925], a cura di T. Grande e L. Migliorati, Milano, 2024. In chiave giuridico-penale, v. F. CORDERO,

di iscrizioni»¹⁷ che cristallizzano significati, edificano i rapporti in seno alla *societas*. Attraverso le annotazioni stabili del sapere, dei diritti e dei doveri si fondano le istituzioni e se ne assicura la durata. In quest'ottica, «il documento è monumento»¹⁸.

Si è al cospetto di una fattualità – il «tener traccia»¹⁹ – che costituisce quella «linea continua che, da ciò che è natura e animalità, ci porta a ciò che è cultura e umanità»²⁰.

Tracciare, documentare, archiviare e ricordare sono in effetti attività che declinano le varie tipologie di relazioni intersoggettive, tipicamente umane; e, a ben pensarci, nelle società su larga scala e un minimo progredite²¹ non è immaginabile fare a meno della burocrazia²², delle scartoffie (o, stando all'oggi, dei dati informatici) e delle registrazioni certificative in genere²³.

Prefazione, in ID., *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Bari-Roma, 1986, p. VII («Non è soltanto meccanismo normativo l'ordigno penale ma anche teatro, memoria collettiva, festa catartica, con tanti aspetti ambigui»).

¹⁷ FERRARIS, *Documentalità*, cit., pp. IX («Documentalità: l'ontologia degli oggetti sociali è fatta di tracce, di registrazioni, di documenti») e XIII («Le iscrizioni costituiscono la condizione di possibilità degli oggetti sociali»).

¹⁸ J. LE GOFF, *Documento/Monumento*, in *Enciclopedia Einaudi*, Torino, 1978, V, p. 42 («Il documento è monumento. È il risultato dello sforzo compiuto dalle società storiche per imporre al futuro – volenti o nolenti – quella data immagine di se stesse»). Cfr. M. FOUCAULT, *L'archeologia del sapere. Una metodologia critica per la storia della cultura* [1969], trad. it. G. Bogliolo, Milano, 2018, p. 11 («Oggi, la storia è quella che trasforma i documenti in monumenti, e che – laddove si decifravano delle tracce lasciate dagli uomini e si scopriva in negativo ciò che erano stati, presenta una massa di elementi che bisogna poi isolare, raggruppare, rendere pertinenti, mettere in relazione, costituire in insieme»). Breve: *verba volant, scripta manent*.

¹⁹ FERRARIS, *Documanità*, cit., p. 43 («Carattere essenziale della realtà sociale [è] la necessità di tener traccia degli atti che la costituiscono generando la docusfera»).

²⁰ FERRARIS, *Documentalità*, cit., p. 231, secondo cui «non è concepibile una società senza memoria» (p. 218). V. ancora FERRARIS, *Documanità*, cit., pp. 43-44 («La realtà sociale è costituita da oggetti sociali che sono il risultato di atti sociali e che rispondono alla legge O = AR (Oggetto = Atto Registrato). In questo quadro, la documentalità è la *conditio sine qua non* per la costituzione della realtà sociale, giacché un atto di cui non restasse traccia – sia esso un battesimo, un matrimonio, un debito, un credito, una promessa, un titolo onorifico, un rito, un mito, un simbolo o un sistema linguistico o semiotico – non contribuirebbe in alcun modo alla costituzione e allo sviluppo della realtà sociale»).

²¹ Cfr. N.Y. HARARI, *Nexus. Breve storia delle reti di informazione dall'età della pietra all'IA*, Milano, 2024, p. 56 («I cambiamenti evolutivi nella struttura del cervello e nelle abilità linguistiche hanno apparentemente dato ai Sapiens l'attitudine a raccontare e a credere a storie di fantasia e a commuoversi profondamente per esse. [...] Le storie hanno fornito a *Homo sapiens* un nuovo tipo di catena: le catene da uomo a storia. Per cooperare, i Sapiens non dovevano più conoscersi personalmente, ma solo conoscere la stessa storia. E la stessa storia può essere familiare a miliardi di individui. Una storia può quindi funzionare come connettore centrale, con un numero illimitato di prese a cui può collegarsi un numero illimitato di individui»).

²² E «quando una burocrazia mette un'etichetta, anche se si tratta di pura convenzione, può comunque determinare il destino» dell'etichettato (HARARI, *Nexus*, cit., p. 98, il quale – qualche pagina prima – rammenta che «burocrazia» è un neologismo che sta letteralmente per «potere degli uffici». Il termine è stato inventato nella Francia del XVIII secolo, quando il tipico funzionario sedeva accanto a una scrivania con cassetti: il *bureau*. Il cuore dell'ordine burocratico è quindi il cassetto. La burocrazia cerca di risolvere il problema del recupero delle informazioni suddividendo il mondo in cassetti e sapendo quale documento riporre in quale cassetto [p. 93]).

²³ Cfr. FERRARIS, *Documanità*, cit., p. 355, nt. 11 («Ontologicamente costitutiva, almeno per quanto

3. *L'archivio giuridico nella contemporaneità*. – Quanto appena detto vale, *a fortiori*, in un'epoca concitata come la nostra: dove «succedono troppe cose, ognuno le viene a sapere troppo in fretta, e prima di averne capita una fino in fondo [entro le possibilità umane, s'intende] ne sopraggiunge un'altra»²⁴. Se queste notizie non riuscissimo a fissarle in qualche modo, catalogando perlomeno le “più importanti”, tutto si risolverebbe in un confuso e disordinato turbinio informativo; quando invece, al contrario, occorre ordine affinché – per l'appunto – si dia ordinamento giuridico.

E il Diritto, in effetti, possiamo dire che è archivistico per definizione. Non solo perché promana dall'uomo e ne rispecchia pertanto i peculiari connotati (quello mnemonico, per quanto qui di interesse)²⁵, ma proprio perché vanta intrinsecamente questa caratteristica²⁶.

Ebbene, calato nella realtà contemporanea, il momento giuridico sfrutta funzionalmente il *casier judiciaire*: nella misura in cui dagli archivi giudiziari si

riguarda gli oggetti sociali, è la registrazione») e FERRARIS, *Documentalità*, cit., p. 235 («Attraverso l'iterazione, la registrazione, l'iscrizione, la comunicazione (tutte funzioni rese possibili dalla traccia), si perviene alla costruzione di un mondo sociale e, dentro a questo mondo, hanno luogo i significati. Per questo è importante lasciare tracce, e per questo è così naturale»), nonché HARARI, *Nexus*, cit., pp. 87-88 («I complessi sistemi fiscali e amministrativi di una nazione – per funzionare – hanno richiesto l'uso di una speciale tecnologia dell'informazione non organica. Questa tecnologia è il documento scritto. [...] I documenti scritti hanno creato nuove realtà. Registrando elenchi di proprietà, tasse e pagamenti, hanno reso molto più facile la formazione di sistemi amministrativi, regni, organizzazioni religiose e reti commerciali. In particolare, *i documenti hanno cambiato il metodo utilizzato per creare realtà intersoggettive*. Nelle culture orali, le realtà intersoggettive venivano costruite raccontando una storia che la gente si incaricava di ricordare e tramandare. È evidente che le nostre capacità cerebrali hanno posto dei vincoli ai tipi di realtà intersoggettive che gli esseri umani potevano creare. Gli umani non erano in grado di creare una realtà intersoggettiva che il loro cervello ricordasse. Questo limite poteva essere superato, tuttavia, scrivendo documenti. I documenti non rappresentavano una realtà empirica oggettiva; la realtà era costituita dai documenti stessi»).

²⁴ E. CANETTI, *Accessi di parole* [1969], in ID., *La coscienza delle parole*, trad. it. R. Colorni e F. Jesi, Milano, 1984, p. 236.

²⁵ Il Diritto nasce dagli uomini e si riferisce ai loro rapporti. Sotto questo aspetto, gli enti giuridici sono portatori e riproducono le peculiarità umane, alle quali devono adeguarsi e arrangiarsi appropriatamente: pena, sennò, l'estraneità del sistema rispetto all'uomo stesso...con quel che ne consegue in termini di accettabilità e di (il)legittimità ordinamentale. Specificamente, nell'attuale assetto giuridico, orientato dalla Costituzione repubblicana del 1948 e dalle Carte sovranazionali dei diritti umani e delle libertà fondamentali che si sono susseguite da inizio Novecento, nonché dalle pronunce delle rispettive autorità giurisdizionali, è evidente che al centro del sistema stia la persona. *Rebus sic stantibus* e salvo stravolgimenti rivoluzionari, il principio personalistico è quindi la bussola-guida dell'ordinamento italiano e, al contempo, rappresenta il limite invalicabile per qualunque atto o attività che lo avversi e/o lo annulli.

²⁶ Da sempre, infatti, gli enti giuridici sono informativi e intersoggettivi, e necessitano di essere conservati. L'«immane massa di segni» (G. BARONTI, *I segni del Potere. Fenomenologia dell'archivio giudiziario*, in *La questione criminale*, 1980, p. 49) che i giuristi producono abbisogna di essere archiviata, per poi venir all'occorrenza recuperata. L'ordine normativo e le relative procedure possono darsi, per giunta, solamente in forza di un sistema che cataloghi e filtri giuridicamente l'esistente, mantenendone – qua sta il punto – tracce evidenti. Rispetto a questa dinamica, il casellario si rivela meccanismo perfettamente consentaneo. Il censimento tramite “cartelle biografico-giudiziarie” (Cfr. C. ERRA, *Cartella biografica*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1960, pp. 344-345) permette di riprodurre la vita giuridica di una persona e, in tal maniera, contribuisce in senso lato a riprodurre il Diritto stesso – applicato, annotato, reiterato.

estrapolano informazioni utili a ottenere un'immagine stabile/stabilizzata di un certo individuo. I dati incasellati si utilizzano infatti, in quest'ottica, per costruire il profilo giuridico di un determinato soggetto e siffatto ritratto giudiziario lo si proietta poi nel futuro, senza tuttavia considerare i cambiamenti metamorfici che interessano la persona nel corso degli anni. Semplificando (fino ad annullarla) la complessità, si presuppone la “tautologia del divenire” (cioè, che accada sempre lo stesso) e ci si accontenta di fissare approssimativamente le sfumature della personalità in categorie asettiche e livellanti verso l'omogeneità²⁷. Ci si appiglia alla mancanza di risorse (temporali e materiali) per evitare di compiere approfondimenti ulteriori e per giustificare che si è costretti a fare, come si suol dire, di necessità virtù: sviluppando previsioni pregiudizievoli fondate in prevalenza sull'apparenza²⁸. In un motto, non si scende in profondità e si finisce per basarsi superficialmente sull'adagio «dimmi che iscrizioni hai e ti dirò chi sei».

Ma non solo. Più in generale, poi, il casellario giudiziale – in quanto contenitore di dati – si accomoda perfettamente nelle dinamiche di quella che è stata definita l'età della Datacrazia o dell'Algocrazia, oppure anche *«Infokratie»*²⁹, il cui habitat (informativo, ubiquitario e continuamente interconnesso) prende il

²⁷ Nella consapevolezza che l'essere umano è un «ente così vasto, vario e poliforme che ogni definizione si dimostra troppo limitata» e che, anzi, *«l'impossibilità di diventare oggetto di definizione costituisce l'essenza stessa dell'uomo»* (M. SCHELER, *Sull'idea di uomo* [1913], in ID., *La posizione dell'uomo nel cosmo* [1928], a cura di M. T. Pansera, Roma, 2010, pp. 54 e 68), affermando che “ci si accontenta di fissare approssimativamente le sfumature della personalità in categorie asettiche” si vuol evidenziare la superficialità di quest'operazione cognitiva. Il risultato conoscitivo ottenuto lo si raggiungere tramite un approccio intellettuale così epidermico da non rientrare nemmeno nel discorso sui limiti gnoseologico-definitori di cui si è appena detto, e proprio in ragione di tali ostacoli epistemologici essere giustificato. Molto banalmente, accade che si ragioni pregiudizialmente sulla scorta dei dati iscritti nel casellario giudiziale e non ci si curi di scendere più in profondità, raccogliendo opportunamente altre informazioni.

²⁸ Evocativamente, G. BARONTI, *I segni del Potere*, cit., p. 53: «Le labili tracce della soggettività e della coscienza dell'uomo sono sommerse dalla ripetitività e annichilite dal distacco che costituiscono le modalità della monotona registrazione degli eventi, della loro pedante e burocratica verbalizzazione. Il nodo da sciogliere, la cosa più importante e il “segreto” che contiene l'archivio giudiziario è un vuoto, o meglio un riflesso, una rifrazione, una presenza incerta e sfuggente che costituisce però il prerequisito essenziale per l'esistenza e per la presenza della pletrica abbondanza degli atti e delle carte. Ciò che vi è di più importante nell'archivio non sono le cose che vi sono contenute, ma l'ottica: o meglio, le diverse ottiche che le contengono; queste distorsioni continue e decise degli eventi, queste operazioni di forgiatura e di costruzione dei fatti rappresentano i sigilli, i segni invisibili del potere che tutte le carte giacenti portano impressi».

²⁹ Nell'era infocratica, si assiste a una «forma di dominio nella quale l'informazione e la sua diffusione determinano in maniera decisiva, attraverso algoritmi e Intelligenza Artificiale, i processi sociali, economici e politici. Diversamente dal regime disciplinare, a essere sfruttati non sono corpi ed energie ma informazioni e dati. Decisivo per la conquista del potere non è il possesso dei mezzi di produzione, bensì l'accesso a informazioni che vengono utilizzate ai fini della sorveglianza psicopolitica, del controllo e della previsione dei comportamenti. Il regime dell'informazione si accompagna al capitalismo dell'informazione, che evolve in capitalismo della sorveglianza e declassa gli esseri umani a *bestie da dati e consumo*» (B. HAN, *Infokratie*, trad. it. – *Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete*) F. Buongiorno, Torino, 2023, p. 3). Sul “capitalismo della sorveglianza”, v. S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, trad. it. P. Bassotti, Roma, 2022 (la quale offre una sintesi del fenomeno in otto punti, a pag. 9 dell'opera citata).

nome di «Infosfera»³⁰ o «Datasfera»³¹.

Qua, dove «la digitalizzazione del mondo della vita procede inarrestabile»³², sono i «beni informativi»³³ a dominare la scena e «l'umanità, anzi la documanità»³⁴, è oggetto di renderizzazione: ogni esperienza viene registrata e trasformata in dato³⁵. Per dirla con un'espressione d'impatto, ci si trova in una vera e propria «*dossier society*»³⁶, la cui operatività è maggiorata dall'uso diffuso dell'informatica e di congegni tecnologici.

Siamo coinvolti in un'intensa attività di profilazione³⁷, con «*credit scoring algorithms [and] reputational metric*», al cui fondamento stanno automatismi di «*pattern recognition [...] connecting the dots of past behaviour to predict the future*»³⁸.

³⁰ È stato il filosofo Luciano Floridi ad aver coniato (*rectius* definito in questi termini e quindi diffuso, poiché in realtà il primo ad averne parlato – collocando l'essere umano, come essere sociale, in sei distinte sfere: tra le quali, appunto, l'infosfera – è stato Kenneth Ewart Boulding, in K. E. BOULDING, *Economics as a Science*, New York, 1970, pp. 15-16) il termine “infosfera”. Tra le opere di questo Autore sul punto, v. L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, Torino, 2009, L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017 e L. FLORIDI, *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Milano, 2020. Da ultimo, cfr. altresì L. FLORIDI, *Filosofia dell'informazione*, Milano, 2024.

Parla di «docusfera» riferendosi al web («il più grande apparato di registrazione che l'umanità abbia sinora sviluppato» [p. 6], ove si registra il mondo della vita trasformandolo in profilazione, automazione e distribuzione) FERRARIS, *Documanità*, cit., p. XVIII.

³¹ V. ZENO-ZENCOVICH, *Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista*, in *MediaLaws*, 2018, 2, p. 33.

³² HAN, *Infokratie*, cit., p. 18.

³³ ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza*, cit., p. 225.

³⁴ FERRARIS, *Documanità*, cit., p. XVII, che così definisce «ciò che incominciamo a essere nel momento in cui la produzione di beni è riservata alle macchine e a noi umani non resta che generare documenti rispetto a chi siamo, cosa vogliamo o non vogliamo, cosa sappiamo o crediamo di essere». Dalla notte dei tempi si registrano le informazioni e si catalogano, è vero, ma oggi l'attività captativa e archiviativa è oltremodo pervasiva e sostanzialmente omnicomprensiva. Com'è stato scritto, «nessuna persona sana di mente avrebbe pensato a registrare i colpi di tosse dell'umanità, nessun faraone avrebbe potuto imporre agli scribi di tenerne il conto» (pp. 15-16), eppure la tecnologia contemporanea lo permette e questo addirittura avviene nella quotidianità di chi usa certi dispositivi (quali, ad esempio, gli smartwatch). La vita di tutti i giorni è dominata dai c.d. oggetti intelligenti (*smart objects*) e dall'Internet delle cose (IoT – *Internet of Things*).

³⁵ Se non ogni esperienza, sicuramente la maggior parte delle esperienze quotidiane vengono registrate e trasformate in dati. Sul modo in cui questo avviene, v. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza*, cit., pp. 247 ss.

³⁶ Troviamo questa definizione in W.C. REMPEL, *Dossier Society: Computers. Is privacy the loser?*, in *Los Angeles Times*, 1986, July 29, ove si riporta un'affermazione del sociologo K. C. Laudon della New York University (secondo cui «*we're living in a dossier society, where ultimately everyone may be judged by his data image*») e si sottolinea che, oltre a «*the greatest threat to personal privacy*», di questo sistema «*the problem is a high level of data inaccuracy and ambiguity, notably in computerized national crime records*».

³⁷ Per un recente e interessantissimo studio sulla profilazione, «tema che si inserisce a pieno titolo nella disciplina della *privacy*, ma che non viene completamente esaurito da questa» (17), v. A. GATTI, *Profilazione e diritti fondamentali. Modelli a confronto: Europa, Usa, America Latina*, Napoli, 2025 (in part., ai nostri fini, specif. pp. 33-61 e 119-137, nonché il Cap. V e le Conclusioni).

³⁸ F. PASQUALE, *The Black Box Society. The Secret Algorithms that Control Money and Information*, Cambridge, 2015, pp. 25 e 14, il quale sottolinea che il sistema di «*scoring is spreading rapidly from finance to more intimate fields*» (p. 26), con tutti i «*cascading disadvantages*» (p. 32) conseguenti – e, purtroppo, «*Big Data enables big dangers*» (p. 29).

E le istituzioni e le autorità pubbliche, oltre a quelle private³⁹, sono pienamente coinvolte in tutto questo. Le forze dell'ordine, ad esempio, impiegano l'I.A. per fare investigazione predittiva⁴⁰ – c.d. *predictive policing*⁴¹ – e aprirsi «*new possibilities for detecting potential dangers before they arise and better guiding officers to avoid escalation to violence or complaints of rights violations*»⁴².

In definitiva, nella rete sociale odierna, è il digitalizzarsi del dato a segnare il cambio di passo e di potenziale della «sfera informativa intersoggettiva»⁴³ rispetto al passato. E nel «ronzio delle cose costantemente illuminate, registrate, contate, controllate e giudicate»⁴⁴, che si susseguono soffocanti e svaniscono una dietro l'altra, tra quel poco di cui “resta” memoria si annovera sicuramente il *curriculum* giudiziario della persona (spec. quello criminale: la c.d. fedina penale).

³⁹ A livello privato, dai più recenti studi è emerso che «*the key consumers of criminal justice data are not citizens who watchdog government but, rather, companies that nudge us to watchdog one another*» (S.E. LAGESON, *Digital Punishment. Privacy, Stigma and the Harms of Data-Driven Criminal Justice*, Oxford, 2020, p. 36).

⁴⁰ Tramite l'applicazione di metodiche statistico-predittive alle informazioni disponibili, si cerca di predire (e quindi, indirizzandovi l'attività di contrasto, di prevenire) la commissione di fatti illeciti. È stato evidenziato che «il procedimento di *predictive policing* si articola in tre fasi: la prima consiste nell'inserimento dei dati (di una o più tipologie) nel sistema; segue, poi, l'analisi dei dati inseriti attraverso un metodo algoritmico, allo scopo di elaborare la specifica previsione cui il sistema è finalizzato; infine, tale previsione viene utilizzata da parte degli operatori di polizia per adottare le decisioni strategiche e le tattiche sul campo» (L. CAMALDO, *Intelligenza artificiale e investigazione penale predittiva*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2024, pp. 234-235).

Attraverso il ricorso – in crescita, a dismisura (v. A. FERGUSON, *The Rise of Big Data Policing: Surveillance, Race and the Future of Law Enforcement*, New York, 2017) – ai c.d. *place-based systems* o/e *person-based systems* (v. E. PIETROCARLO, *La predictive policing nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale*, in *Legislazione penale*, 26 settembre 2024, pp. 5-10 e 29-32), si mira a «prevedere il compimento di reati e la loro localizzazione (*crime hotspot*) o a elaborare profili criminali individuali (*predictive composite*)» (L. ALGERI, *Intelligenza artificiale e polizia predittiva*, in *Diritto penale e processo*, 2021, p. 730), fermi comunque restando i limiti di utilizzabilità processuale penale degli elementi probatori così ottenuti.

⁴¹ Il combinarsi di «*Big Data and smart policing practices*» conduce a «*crime mapping, hot-spot policing, predictive algorithms, network models, and a range of data-driven surveillance tactics rely on big data collection. [...] Within this context, internal police records have expanded into a dragnet of policing where information is documented on persons of interest, suspects, associates, acquaintances, and police interactions with the public. As a result, digitized internal police databases are logging a broader range of non-conviction information – much of which is intended for police investigation and surveillance and not the public*» (P. MAURUTTO, K. HANNAH-MOFFAT, M. QUIROUETTE, *Punishing the Non-Convicted through Disclosure of Police Records*, in *CrimRxiv*, 2023, March 1).

Con «l'evoluzione delle tecnologiche digitali e la loro capacità di prestazione sotto il profilo della migliore allocazione delle risorse e della più precisa identificazione delle aree urbane o dei soggetti maggiormente “a rischio”» si assiste a un mutamento delle strategie d'intervento poliziesco: «da un approccio esclusivamente reattivo si è virato verso uno prevalentemente proattivo, secondo cui l'intervento delle forze dell'ordine precede – e prescinde da(l) – l'attività criminale, al fine di prevenirla (PIETROCARLO, *La predictive policing*, cit., pp. 4-5).

⁴² M.D. FAN, *Camera Power. Proof, Policing, Privacy, and Audiovisual Big Data*, Cambridge, 2019, p. 115.

⁴³ HARARI, *Nexus*, cit., p. 154.

⁴⁴ ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza*, cit., p. 237.

4. *Declinazioni pratiche del casier judiciaire*. – Dunque, «*there are scarlet letters emblazoned on our digital dossiers*»⁴⁵, che rimangono nella contabilità sociale e che pesano sull'esercizio effettivo di diritti e libertà fondamentali di chi vanta una qualche “critica” registrazione negli archivi giudiziari.

Perciò, abbiamo che il casellario dispiega indubbie esternalità: sia positive sia negative; sia all'interno del mondo giuridico che all'esterno di esso, nel contesto extra-giuridico.

Oltre a quanto si è accennato nel precedente paragrafo circa gli utilizzi – e quindi le ripercussioni sistematico-sociologiche – delle informazioni iscritte nel *Führungszeugnis* (spec. nello *Strafregister*), possiamo richiamare anche l'uso endo- ed eso-processuale che ne viene fatto.

4.1. *Valenza eso-processuale*. – È ormai fatto notorio che «la circolazione informativa proveniente dal sistema del casellario e dell'anagrafe è idonea a produrre effetti anche oltre l'ambito giudiziario»⁴⁶.

In particolare, al “soggetto incasellato” per quel che è stato accertato aver commesso, oltre alle sanzioni giurisdizionalmente irrogategli, si applicano molteplici restrizioni legali in svariati contesti della sua esistenza. La persona fisica o giuridica marchiata dalla «proiezione esterna»⁴⁷ delle certificazioni che la riguardano è così, possiamo dire, *anche* “giuridicamente compromessa”.

Basti pensare alle limitazioni cui si va incontro in tema di: esercizio/pieno godimento di diritti (es. incandidabilità e decadenza elettorale; impossibilità di far parte di una giuria; mancata concessione o revoca di visti, patenti, licenze o autorizzazioni in genere; libertà di circolazione; proprietà e successioni ereditarie; ecc. ecc. ecc.); acquisto della cittadinanza (impossibilitato/complicato); iscrizione in albi o elenchi professionali (impedita o sospesa); impiego lavorativo pubblico e privato (difficoltà a essere assunti; licenziamenti e rimozioni; ecc.); rapporti con la pubblica amministrazione (compromessi – es. blocco all'ottenimento di incarichi, onorificenze e riconoscimenti; incapacità a contrarre con enti pubblici o/e a partecipare a bandi di gara; ecc. ecc.); e così via.

A prescindere dalla ragionevolezza (che si misura sulla bontà del bilanciamento di interessi che giustifica la legittimità) delle costrizioni e delle preclusioni giuridiche imposte, quello che appare evidente è «*the increasing*

⁴⁵ PASQUALE, *The Black Box Society*, cit., p. 21. Similmente, LAGESON, *Digital Punishment*, cit., pp. 11 e 4 scrive di «*individuals marked by virtual scarlet letters [within] the world of digital punishment*».

⁴⁶ L. KALB, *Il sistema informativo giudiziario: il casellario e l'anagrafe*, in AA.VV., *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, IV – *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, a cura di L. Kalb, Milano, 2015, p. 763. Parla di «*wichtige kriminalpolitische instrumente* [importanti strumenti di politica criminale]» M. EDER-RIEDER M., *Strafregister- und Tilgungsgesetz*, Wien – Graz, 2008, Vorwort, p. 5, riferendosi alle attività iscrittive, selettivo-esclusive e certificative delle condanne nel casellario giudiziale.

⁴⁷ P. MOCALI, *Casellario giudiziale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino, 2000, p. 34.

number of agencies now using the records outside of the criminal justice [and, in general, jurisdictional] system»⁴⁸.

Adirittura, vi sono Paesi dove «*criminal records became a saleable product*»⁴⁹: un singolarissimo “mercato di dati giudiziari”, che «*affect[s] people’s lives*»⁵⁰. L’Italia non si annovera tra questi Stati, ma il rischio che si diffondano le cellule germinali di siffatta tendenza sembra porsi realmente, data la presenza in Europa di siti che si qualificano come «*specialist provider of European criminal records certificates to employers from Europe and rest of the world, who need to ensure their employees have no criminal background*»⁵¹.

4.2. *Valenza endo-processuale.* – Facendo ora riferimento alle utilità giuridiche del casellario, specialmente dei suoi certificati, si può rilevare che la valenza endo-processuale è per tradizione quella emblematica.

È, infatti, di «intuitiva rilevanza»⁵² l’incidenza che le informazioni dei registri giudiziari riversano sui vari snodi del procedimento giurisdizionale o amministrativo.

Negli accertamenti amministrativi, civili, penali e tributari il passato giuridicamente rilevante di chi vi è coinvolto conta parecchio ai fini del giudizio.

⁴⁸ T. THOMAS, *Criminal Records. A Database for the Criminal Justice System and Beyond*, New York, 2007, p. 62, a parere del quale «*it is also clear that criminal records are being used more by agencies outside and beyond the criminal justice system*» than agencies within the jurisdictional system (p. 89). Insomma, «*Criminal Background Checks (CBCs) are requests for information about previous convictions for non-judicial purposes*» e questa tendenza «*has grown in almost every Country*» (M. ROVIRA, *The Global Rise of Criminal Background Checks*, in *International Criminology*, 2023, 3, pp. 1 e 2).

⁴⁹ THOMAS, *Criminal Records*, cit., p. 151. Non solo limitatamente al mondo giuridico, poi, «*Data Brokers can use private and public records to draw inferences about any of us [...] thus commercial and government ‘dataveillance’ results in synergistic swapping of intimate details about individual lives*» (PASQUALE, *The Black Box Society*, cit., p. 21).

⁵⁰ A. CORDA e S. E. LAGESON, *Disordered Punishment: Workaround Technologies of Criminal Records Disclosure and the Rise of a New Penal Entrepreneurialism*, in *British Journal of Criminology*, 2020, pp. 251 e 245, ove si parla financo di un meccanismo di «*punishment entrepreneurialism*» (p. 258). I due studiosi, ad ogni modo, precisano (fortunatamente, ci permettiamo di dire) che «*compared to the United States, European criminal records are generally less visible and impactful and are widely considered a matter of internal affairs of the justice system*» (p. 251). Eppurtuttavia, proseguono gli Autori, è vero che «*the openness of records in the United States has allowed for greater monetization and commodification of such records than seen in Europe, but while the scale and legalities of access may differ, emerging practices in both contexts do bear important similarities. The capture of records without explicit consent or knowledge of the originating governmental agency and the exponential growth of loosely regulated websites and other digital platforms that exploit these records for commercial purposes represent a clear pattern of convergence*» (p. 258).

⁵¹ Ci riferiamo al sito <https://ecris.eu/eu-criminal-record-check/>, consultato il 31 gennaio 2026. Navigando la pagina, si legge tra l’altro – ed eloquentemente – che «*although our brand name is similar to the mentioned EU project [ECRIS], we are a business offering commercial services, named after the source of information we utilise. We assist employers by managing the criminal record checks quickly and efficiently, flagging any potential issues with candidates before the employer completes the hiring process. We strive to make the service as easy and fast as it can be. This is why we constantly monitor legal and technical changes in the field of criminal background checks, always looking for service improvements*».

⁵² A. BELLUCCI, *Casellario giudiziale*, in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole24Ore*, Milano, 2007, III, p. 5.

Bon gré mal gré, i precedenti del soggetto interessato/coinvolto tarano le decisioni che si assumono: e questo lo si riscontra fin dalle prime fasi della procedura (si pensi, ad esempio, all'accoglimento o al rigetto di domande cautelari nel settore processuale), oltretutto ovviamente al suo esito (si pensi, ad esempio, all'uso della proporzionalità in punto di dosimetria sanzionatoria, sempre nel settore processuale).

Magistrati inquirenti e giudicanti, difensori, amministrazioni pubbliche ottengono e utilizzano, per le finalità istituzionali loro riconosciute ed entro le facoltà di accesso consentitegli, i certificati richiesti (v. artt. 21-39 d.P.R. 313/2002): e tali atti vengono riversati all'interno dei processi e delle procedure che ne caratterizzano le rispettive attività.

Ma è comunque senz'ombra di dubbio l'area giurisdizionale penale il luogo dove l'uso del casellario giudiziale manifesta le sue principali funzionalità.

Qui, il ricorso a iscrizioni e certificazioni giudiziarie è in disparate occasioni procedurali il *La* dal quale promanano atti, effetti e attività rituali. Fin dagli esordi dell'accertamento criminale, «è da ritenersi non contestabile la più ampia funzione di certezza notizia, propria del casellario»⁵³. Le segreterie dei singoli uffici di pubblico ministero devono infatti chiedere, «non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'art. 335 c.p.p.», oltre al certificato anagrafico, i certificati del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti e del casellario giudiziale europeo (art. 110, co. 1 disp. att. c.p.p.)⁵⁴.

Da subito, quindi, queste attestazioni entrano in gioco: e si rivelano utili per formulare istanze e assumere decisioni durante la fase delle indagini preliminari⁵⁵, prima ancora di divenire un elemento che arricchisce la valutazione deliberativa in ciascuna successiva sede procedurale – in udienza preliminare, in dibattimento⁵⁶,

⁵³ G. IZZO, *Su alcuni aspetti tecnico-giuridici del servizio del casellario giudiziale*, in *Giust. pen.*, 1969, I, p. 211.

⁵⁴ Non sono ricomprese nell'elenco dell'art. 110, co. 1 disp. att. c.p.p. l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato...a meno che non si vogliano intendere queste attestazioni incluse nella dicitura «certificati anagrafici» di cui alla lettera a) della citata disposizione (che però, evidentemente, si riferisce ai dati della persona fisica e non a quelli della persona giuridica: vieppiù se si ha riguardo al successivo comma 1-bis).

A nostro parere, tuttavia, anche le certificazioni concernenti le persone giuridiche (*recte* gli enti accusati penalmente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) debbono essere acquisite dalle segreterie dei pubblici ministeri: in virtù dell'art. 34 d.lgs. n. 231/2001, che rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale (c.p.p.) e del d.lgs. n. 271/1981 (*i.e.* le norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del codice di procedura penale – disp. att. c.p.p.) al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

⁵⁵ Ritiene condivisibilmente KALB, *Il sistema informativo giudiziario*, cit., p. 753, che «con la richiesta del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti si registra il primo, mirato atto di indagine» (corsivo nostro).

⁵⁶ Negli atti raccolti nel fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 431, co. 1 c.p.p., non casualmente rinveniamo, alla lettera g), «il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236, nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea

nei giudizi di impugnazione⁵⁷, nel corso dell'esecuzione della pena.

Ed è tuttora valido, se attualizzato, quanto è stato affermato oramai ben oltre un secolo fa a tal riguardo: ossia che «la pronta ed esatta cognizione dei precedenti penali delle persone è sempre utile, qualunque sia il fine, purché lecito, cui può essere indirizzata; ma è assolutamente necessaria per la giustizia [...]. Nel procedimento, può guidare le indagini per la scoperta del colpevole contenendo la storia del suo passato giudiziario, diminuisce la durata della carcerazione preventiva agevolando la sollecita concessione della libertà provvisoria, accelera la chiusura dell'istruttoria completandola delle notizie occorrenti; e, nel giudizio, serve a un congruo apprezzamento della responsabilità, alla repressione della recidiva, all'applicazione delle incapacità [conseguenti alla condanna]»⁵⁸ e di tanti altri istituti, sostanziali e processuali, tra i quali possiamo richiamare esemplificativamente i seguenti: capacità a delinquere; circostanze attenuanti generiche; determinazione della pena o esclusione della punibilità; fattispecie di cui è elemento costitutivo l'esistenza della condanna o dell'iscrizione; misure di sicurezza; non menzione; particolare tenuità del fatto; pene sostitutive e sanzioni alternative; perdono giudiziale; prognosi cautelare; recidiva, abitudine e professionalità nel reato; riabilitazione; riti speciali; sospensione condizionale della pena; vaglio di pericolosità; ecc.

5. *Invito allo studio di un istituto (ingiustamente) negletto.* – Tirando le fila, allora, se si pensa alla valenza storico-sociale e alla portata normativa ed extra-normativa del *curriculum* giudiziario (spec. se penale)⁵⁹, appare subito chiara

ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo». Parimenti, a livello probatorio, «è consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale» tra i documenti apprezzabili «ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa». Inoltre, sempre in punto di prova documentale, «i certificati del casellario giudiziale possono essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone» (art. 236, co. 1 e 2 c.p.p.).

⁵⁷ Cfr., ad esempio, l'affermazione di Cass., Sez. IV pen., 22 maggio 2019, n. 22217, secondo cui non viola il divieto di *reformatio in pejus* previsto dall'art. 597 c.p.p. il giudice dell'impugnazione che dia una lettura delle risultanze del certificato del casellario giudiziale diversa da quella operata dal giudice di primo grado, riferendosi tale divieto all'applicazione della pena e non ai criteri di valutazione delle prove o, comunque, del materiale raccolto o degli atti del processo.

⁵⁸ P. VICO, *Del casellario giudiziale*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie*, a cura di E. Pessina, III, Milano, 1906, pp. 702-703, per il quale «della materia giudiziale, onde è formato il Casellario, la parte precipua è costituita dalla materia penale: precipua, sia in relazione alla quantità del contenuto del Casellario sia in relazione alla qualità dei servizi che il Casellario può rendere»: servizi che, rispetto a quelli indicati dall'Autore (il cui pensiero è, com'è normale che sia, influenzato dal retaggio storico dell'epoca in cui ha scritto) devono essere ispirati dal principio cardine dell'ordinamento post-costituzionale, che è quello anzitutto personalistico (*in dubio pro reo*) e non da quello eminentemente statualistico (*in dubio pro Republica*).

⁵⁹ Relativamente alla valenza extra-giuridica del *curriculum* giudiziario, si possono rinvenire effetti finanche dal punto di vista biologico dell'additante iscrizione a casellario, essendo riconosciuto che «il dolore della vergogna sociale è comparabile a quello causato dalla brutalità di un cancro» (A. DAMASIO, *Sentire e conoscere*, Milano, 2021, p. 102, il quale sottolinea che «de situazioni psicologiche e

l'importanza del casellario a livello ordinamentale.

Questo istituto non è affatto, come non di rado purtroppo ancora si crede, un “istituto di mera cancelleria” bensì è vita vissuta; e, sebbene «non [sia sinora stato ritenuto] particolarmente rilevante sotto il profilo della dogmatica», risulta di «indubbio ed essenziale rilievo pratico nell'ambito sia del processo penale che della vita di tutti i giorni»⁶⁰.

Ecco, quindi, che queste pagine si risolvono infine in un caldo invito a studiare attentamente tale materia, ingiustamente negletta e sbadatamente reclusa ai margini dell'interesse scientifico.

socioculturali hanno accesso ai meccanismi dell'omeostasi, così da dar luogo al dolore o al piacere, al malessere o al benessere»).

⁶⁰ P. MOCALI, *Casellario giudiziale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino, 1988, p. 103.